

Allegato "B" al rep n° 28.499 racc. n° 15.461

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente *denominazione*:

"CIRCO-LO TEATRO DEL SALE - Associazione di Promozione Sociale" o anche **"CIRCO-LO TEATRO DEL SALE - APS"**, da ora in avanti denominata "*associazione*" con *sede legale* nel Comune di FIRENZE.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

• Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

relative tutte alle attività di interesse generale di cui al-

l'art. 5 del Dlgs. N. 117 del 3/7/2017.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tale attività potrà essere svolta anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Fanno parte dell'Associazione gli associati fondatori, gli associati aderenti e gli associati sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché tutti quei soggetti che, avendone fatto domanda, vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti e sono iscritti nell'apposita sezione del libro degli associati.

Sono associati aderenti coloro che, aderendo alle finalità della stessa Associazione, richiedono di farne parte in tale qualità sottoscrivendo la tessera sociale; anch'essi vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo e sono inseriti nella apposita sezione del libro degli associati. La qualità di socio aderente è acquisita con il ricevimento da parte dell'associato della tessera corredata dei dati richiesti dall'Associazione stessa e necessariamente accompagnata dalla quota di adesione stabilita. Gli associati aderenti possono fruire di ogni servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite.

Sono associati sostenitori coloro che aderiscono alle finalità dell'Associazione contribuendo alla sua attività non solo adempiendo a quanto già stabilito per gli associati aderenti ma attraverso il versamento, oltre che della quota sociale, di un ulteriore contributo annuale ovvero attraverso altre forme

di partecipazione economica tali da favorire in maniera significativa la vita dell'Associazione medesima. La richiesta di adesione a tale categoria di associati deve essere presentata all'Associazione e vengono ammessi in virtù di una delibera favorevole emessa dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione dovrà formalizzarsi con l'inserimento nell'apposita sezione del libro degli associati. Gli associati sostenitori possono fruire di ogni servizio ed iniziativa dell'Associazione alle condizioni per essi stabilite.

Le modalità di ammissione degli associati possono essere dettagliate nell'eventuale regolamento adottato dall'Associazione.

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche nonché gli Enti del terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e

indirizzo di posta elettronica;

- per gli enti l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita Iva, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del Terzo settore nonché, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al Registro delle Imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale o dei legali rappresentanti nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e conformemente a quanto stabilito nel regolamento della Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

All'associato, all'atto della sua ammissione, viene rilasciata la tessera sociale e copia dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, moti-

vare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima riunione successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente, non può essere disposto per un periodo temporaneo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati hanno pari diritto di voto nell'Assemblea generale degli associati senza distinzione di età e discriminazione di sesso e possono essere eletti alle cariche sociali. L'associato non può contemporaneamente ricoprire più di una carica sociale all'interno dell'associazione.

Domanda di ammissione e accettazione potranno essere effettuate anche con strumenti informatici (esempio pec, APP o altro).

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli

stessi;

- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure per mancato versamento delle quote associative o per altri motivi che il consiglio direttivo avrà facoltà di individuare, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo.

In particolare sono possibili i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno;
- c) radiazione

Il provvedimento disciplinare di cui alla lettera c) può essere adottato qualora il comportamento e gli atti compiuti dall'associato arrechino rilevanti danni morali e materiali all'Associazione; tale provvedimento può altresì essere adottato qualora l'associato sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati la cui rilevanza ed il cui oggetto danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti).

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli associati ammoniti, sospesi o radiati possono ricorrere per iscritto all'assemblea degli associati, contro il provvedimento disciplinare loro irrogato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata con lettera raccomandata A.R.

Più specificatamente:

gli associati sostenitori ed aderenti che non versino all'Associazione entro trenta giorni dalla pubblicazione - da effettuarsi nei locali in cui l'Associazione svolge la propria attività - della delibera in cui si quantifica la somma stabilita dal Consiglio Direttivo per la quota associativa, perdono di diritto la loro qualifica di associato senza ulteriori atti da parte degli organi dell'Associazione medesima salvo l'aggiornamento della relative sezioni del libro degli associati.

Anche per detti associati è prevista la possibilità di perdere la qualifica oltre che per il mancato versamento delle quote associative anche nel caso in cui il Consiglio Direttivo ne deliberi l'estromissione per gravi motivi e inadempienze rispetto alle norme dello statuto o dei regolamenti ovvero per

quegli altri motivi che lo stesso organo collegiale avrà la facoltà di individuare.

Agli associati che perdono la loro qualifica non compete alcun diritto anche economico relativo alla loro passata partecipazione all'associazione.

L'associato sospeso o decaduto per morosità nel pagamento delle quote associative può, con domanda scritta e dietro pagamento dei contributi arretrati, essere riammesso all'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo e godere dei benefici statutari e regolamentari trascorsi almeno sei mesi dalla data di riammissione ad associato.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* dal primo gennaio dell'anno successivo, purché sia fatta entro il trenta settembre di ogni anno solare precedente.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della

stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente;
- l'Organo di controllo se scelto oppure se obbligatorio ai termini di legge.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nell'associazione con un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea, che deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta, con mezzi te-

lematici o con ogni altro mezzo (anche tramite l'affissione della convocazione e dell'ordine del giorno presso i locali in cui l'Associazione svolge la propria attività) almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* da parte del consiglio direttivo o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto o se obbligatorio ai termini di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa*;
- approva il *programma annuale e pluriennale di attività, iniziative e investimenti ed eventuali interventi straordinari* proposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi* ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla mancata ammissione ad associato su richiesta degli interessati oppure sulla *esclusione degli*

associati in caso di ricorso;

- decide i rimborsi a favore dei membri del Consiglio Direttivo ed i rimborsi/compensi dell'organo di revisione qualora nominato;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- delibera lo *scioglimento;*
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eleggere il presidente dell'associazione se non vi ha già provveduto l'assemblea degli associati in sede di nomina;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa previsti dallo statuto da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo o il Rendiconto di Cassa nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-	
	ciati;	
	- conferire deleghe al Presidente oppure ad uno o più membri	
	del consiglio direttivo con contestuale indicazione dei limiti	
	in cui tali compiti possono essere svolti;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di pro-	
	prietà dell'associazione o ad essa affidati o messi a disposi-	
	zione da terzi;	
	- approva, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, il Re-	
	golamento sociale e le eventuali modifiche o integrazioni del-	
	lo stesso nonché la pianta organica ed ogni altro provvedimen-	
	to concernente il personale;	
	- delibera sulla proposizione di liti giudiziarie e sulla re-	
	sistenza in giudizio su liti proposte da terzi;	
	- decide sulla stipulazione di tutti gli atti e i contratti	
	commerciali inerenti le attività associative;	
	- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Asso-	
	ciatione alle attività organizzate sul territorio e l'aper-	
	tura delle proprie attività ricreative, sociali e sportive	
	alle forze sociali, agli Enti Locali, alle Direzioni azien-	

dali delle strutture afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e ai singoli cittadini;

- delibera l'ammissione dei nuovi associati che ne hanno fatto domanda nei termini e con i limiti di cui al presente statuto ovvero decretarne l'estromissione per i motivi e le modalità di cui all'articolo 5;

- determina le quote associativi per gli associati fondatori, sostenitori ed aderenti.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque membri, nominati dall'Assemblea per la *durata* di sei anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e pubblicate tramite affissione nei locali in cui l'Associazione svolge la propria attività.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presi-

dente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie sedute e le decisioni adottate.

I Consiglieri decadono dalla loro carica qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive oppure per dimissioni volontarie.

Qualora per decadenza o per cessazione di più Consiglieri il Consiglio Direttivo si trovi nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio a norma del presente articolo.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere più anziano esercitano l'ordinaria amministrazione e adottano tutti i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere successivamente ratificati dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta.

Il Consiglio Direttivo, per motivi specifici, può assegnare compiti operativi a singoli Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere al proprio in-

terno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere e il Segretario che, oltre a svolgere le funzioni di loro specifica competenza, formano, congiuntamente, il "Comitato Esecutivo" le cui proposte e decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In particolare:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;
- adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari all'interesse dell'Associazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella successiva seduta dello stesso;
- delibera, in casi di urgenza, sulla proposizione di liti giudiziarie e sulla resistenza in giudizio nelle liti proposte da terzi;

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà degli associati.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e

dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui al-

l'art. 6 del Codice del Terzo settore, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale anche sotto forma di rendiconto di cassa, se consentito dai limiti dimensionali e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da inviare all'associazione tramite mail, pec o raccomandata con un preavviso di almeno dieci giorni; nella settimana successiva detta richiesta dovrà essere evasa.

ART. 18

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei*

propri associati, con esclusione dei volontari, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede, a sua scelta, alla nomina da uno a tre liquidatori scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Maria Cassi

" - DOTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO